

CAPITOLO IV

COORDINAMENTO DELLE INDAGINI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1 - La nuova competenza della D.N.A. in materia di terrorismo e il coordinamento nazionale delle indagini contro il terrorismo. 2 - Procure distrettuali. 3 - Rapporti tra procure distrettuali e Direzione Nazionale. 4 - Poteri di coordinamento del Procuratore nazionale Antiterrorismo. 5 - Servizio cooperazione internazionale.

1- La nuova competenza della D.N.A. in materia di terrorismo e il coordinamento nazionale delle indagini contro il terrorismo

Un'efficace lotta al terrorismo non potrà non passare anche attraverso un maggiore coordinamento delle indagini, sia a livello nazionale che internazionale. E i drammatici fatti di Parigi del 7 gennaio 2015 hanno reso indilazionabile un potenziamento delle forme di coordinamento tra uffici di procura, nonché

l'individuazione di riferenti centrali per l'interlocuzione con gli organi investigativi sovranazionali. Il sistema infatti appariva incompleto e anche il C.S.M., già nel 2006, ebbe modo di rilevare che la costruzione di un organismo di coordinamento fosse necessaria.

Importante in tal senso è stato il decreto antiterrorismo 2015, con precisione con gli articoli 9 e 10, col quale si è finalmente abbandonata la logica della frammentazione delle indagini in materia di terrorismo internazionale, optando per una loro concentrazione nell'ambito della procura nazionale antimafia con un correlativo cambio di denominazione di quest'organo in Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di conseguenza anche della Direzione Nazionale Antimafia in Direzionale Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Si era ormai reso necessario concentrare su una struttura centralizzata la competenza a perseguire reati che richiedono una gestione e una visione investigativa globale e non frammentata; Inoltre si è anche compreso che tra i due fenomeni, la mafia e il terrorismo internazionale, si sono creati forti intrecci e collegamenti che, a maggior ragione, impongono strategie di contrasto unitarie.

Questa possibilità di un coordinamento centralizzato in

materia di reati di terrorismo da parte del Procuratore Nazionale è sicuramente tra le cose più apprezzabili di tale intervento normativo; Il quale tuttavia si presta anche ad alcune criticità. Permangono, infatti, delle asimmetrie tra le attribuzioni del Procuratore Nazionale in materia di mafia e quelle in materia di terrorismo, e ancora il fatto di aver precluso a quest'organo di esercitare taluni poteri significativi, come quello di autorizzare le agenzie di intelligence ad effettuare intercettazioni preventive o colloqui investigativi a fini preventivi in materia di terrorismo con soggetti detenuti o internati, che rimane, invece, affidato al procuratore generale della Corte d'Appello. Ciò appare insensato visto che il Procuratore Nazionale può avere una visione sicuramente più completa e integrata di quella di un procuratore generale di Corte d'Appello¹.

Altre critiche sono state avanzate da chi ritiene fosse stato più efficace, piuttosto che affidare questo compito alla D.N.A., creare un organo ad hoc; Questa scelta non è stata seguita perché si è rilevato un collegamento molto stretto tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e il terrorismo che ha fatto ritenere più opportuno ed efficiente dare la competenza in materia terroristica ad un

¹ ROBERTO KOSTORIS - FRANCESCO VIGANÒ, *Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo*, Giappichelli, Torino, 2015

organo già esperto sul campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Per assicurare l'effettività del coordinamento nelle indagini contro il terrorismo la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha promosso la stipulazione di protocolli organizzativi, come già avvenuto nella materia delle indagini antimafia, fra le procure distrettuali e quelle ordinarie di ciascun distretto. Si tratta di un'iniziativa quanto mai opportuna al fine di ampliare e potenziare la rete di conoscenze, prevenire eventuali contrasti tra pubblici ministeri oltre che sicuramente assicurare un costante scambio informativo tra i magistrati della procura distrettuale e i colleghi delle procure ordinarie che si occupano di procedimenti per reati che potenzialmente riguardano la criminalità terrorista².

² FRANCO ROBERTI, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, febbraio 2016, pag. 9.

2- Procure distrettuali

A livello territoriale per l'organizzazione delle procure giudiziarie requirenti si è fatta una scelta diversa rispetto a quanto operato in materia antimafia. L'assetto degli organismi giudiziari antimafia si caratterizza infatti per la presenza di strutture territoriali, quali le direzioni distrettuali antimafia (D.D.A.), che sono articolazioni della Procura della Repubblica il cui lavoro viene coordinato dalla Direzione Nazionale Antimafia.

In ambito terroristico invece, nonostante la nuova competenza antiterroristica alla Direzione Nazionale Antimafia (da allora "e Antiterrorismo"), la scelta operata è stata semplicemente quella di confermare l'assetto previgente, in pratica allora le funzioni antiterrorismo rimangono devolute alle Procure distrettuali senza che vi sia stata la costruzione di organismi ad hoc. La scelta del legislatore d'urgenza è comunque condivisibile, vista l'esiguità del numero dei procedimenti pendenti in materia di terrorismo internazionale.

Rimane dunque in capo al Procuratore della Repubblica distrettuale la competenza di poter modulare

l'organizzazione dell'ufficio e l'attribuzione delle relative competenze in capo ai singoli sostituti³.

Coerentemente con questa scelta l'art 10 del decreto legge n.7 del 2015 ha modificato l'art 105, comma 1, del D. Lgs. n. 159 del 2011, rubricato "Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari", estendendo la disciplina dell'applicazione per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. anche alle ipotesi previste al successivo comma 3 quater, il quale richiama i delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo. Adesso il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo può, dunque, quando si tratta di procedimenti caratterizzati da una particolare complessità ovvero che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, quelli appartenenti alle direzioni distrettuali «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale»⁴. L'applicazione di cui stiamo parlando, può anche essere

³ *Delibera CSM del giorno 18 marzo 2015*

⁴ MARIA FRANCESCA CORTESI, *Il decreto antiterrorismo – I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2015, 8, 918, pag. 8.

disposta quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

3- Rapporti tra procure distrettuali e Direzione Nazionale

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 18 marzo 2015, ha suggerito al Parlamento di creare il collegamento fra le Procure distrettuali antiterrorismo e la Direzione nazionale antiterrorismo, anzitutto, attraverso la creazione ed implementazione di una banca dati nazionale. Il modello da seguire sarebbe quello della nota banca dati SIDDA-SIDNA prevista in materia di criminalità organizzata; Un sistema che quindi si fondi sulla implementazione delle banche dati esistenti a livello locale presso le Direzioni distrettuali, le quali vengono collegate ad una banca dati centrale. Un sistema informativo che rappresenta un modello di riferimento anche nel panorama internazionale.

In un contesto criminale come quello del terrorismo internazionale, composto da “non-Statì” e “territori

indefiniti” è ormai indispensabile unificare la raccolta delle informazioni e permettere al contempo una tempestiva condivisione delle stesse.

Seguendo questi suggerimenti, legislatore con la legge di conversione 17 aprile 2015 n.43 ha apportato degli accorgimenti al testo del decreto legge del 18 febbraio 2015 n.7. È stato sostituito il comma 2 bis dell’art 117 c.p.p., che adesso recita «Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’art. 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

L’analisi del nuovo comma 2-bis impone di suddividere l’esame dello stesso in due direzioni, parallele alla possibilità di separare, concettualmente, la norma in due parti.

Nella prima direzione possiamo notare come la nuova normativa si limiti ad aggiornare il testo in punto di accesso ai registri, in ragione delle intervenute modifiche a talune tipologie di registri c.d. antimafia, ora disciplinate dall'art. 81 del c.d. codice antimafia. In sintesi, per effetto della modifica, il P.N.A.A. ora, come anche prima, può accedere, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371-bis c.p.p., a tutti i registri inerenti al procedimento penale e/o di prevenzione⁵. Appare comunque condivisibile l'intento di operare questa sorta di restyling che, pur non introducendo innovazioni sostanziali, è mirato ad implementare la chiarezza delle disposizioni, sgombrando il campo dai dubbi inerenti alla eventuale vigenza delle fonti primarie e, dunque, dai relativi nodi esegetici⁶.

Di maggiore impatto è, invece, la modifica inerente alle banche dati. Mentre il testo previgente parlava di facoltà per il PNA(A) di consultare direttamente le banche dati istituite presso le D.D.A. e di realizzare eventuali collegamenti reciproci, quello vigente è riferito alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della

⁵ LUCA BRESCIANI, Artt. 117-118, in *Commento Chiavario*, Il Agg., Torino 1993, 62. Appare utile ricordare che la ratio della norma è consentire al PNAA il controllo sull'iscrizione dei procedimenti nei registri dedicati.

⁶ ILARIA CIARNIELLO, *L'adeguamento del processo penale alle competenze antiterrorismo della DNA(A)*, Commento al d.l. 7/2015, art. 9, in www.la legislazione penale.eu, 2015, pag. 4.

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Sarà cioè la D.N.A.A. a “gestire” le banche dati.

La ratio della disposizione è quella di consentire al titolare delle funzioni di coordinamento nazionale di verificare la sussistenza di ipotesi di coordinamento non attuate o di procedimenti in sostanza rilevanti ex art. 51 co. 3-bis e 3-quater non correttamente iscritti; La sua applicazione concreta ha creato qualche problema applicativo, due sono in particolare le questioni che si sono poste: l’esistenza di un diritto in capo al P.N.A.A. di ottenere copia degli atti dei procedimenti e di un obbligo o di una facoltà per le D.D.A. di popolare le banche dati.

Sotto il primo profilo si pone un “conflitto” tra poteri di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e singoli uffici giudiziari a preservare la propria autonomia. Sul punto, con un intervento chiarificatore⁷, è intervenuto il Consiglio Superiore della Magistratura, il quale ha statuito che l’esistenza di questo diritto si desume dal sistema e specificamente dalla presenza di banche dati cui il P.N.A. ha diritto di accesso. La delibera ha inoltre ribadito che quest’ultimo «può richiedere a qualsiasi ufficio del pubblico ministero la

⁷ *Delibera del 27 luglio 2011 del Consiglio Superiore della Magistratura*
“Rapporti fra Procura nazionale antimafia e procure distrettuali in merito alla trasmissione degli atti di indagine”.

trasmissione di atti di indagini che ritenga collegate ad altre indagini in corso presso una direzione distrettuale antimafia ed impartisce direttive sullo scambio di atti tra le diverse procure distrettuali antimafia».

Altro nodo applicativo rilevato è stato lo scarso popolamento delle banche dati ad opera dei singoli uffici distrettuali⁸. Non svolgendo la P.N.A.A. attività “diretta” di acquisizione delle notizie criminis e di indagine, questo tentativo degli uffici di preservare la segretezza delle proprie indagini non condividendone i dati pregiudica l’efficace operatività dell’intero sistema di coordinamento nazionale delle attività investigative⁹. Ancora una volta è intervenuto il Consiglio superiore della Magistratura¹⁰, il quale ha riconoscendo l’esistenza di un “interesse giuridicamente rilevante e conforme alle funzioni assegnate al PNA e ai doveri istituzionali delle DDA” all’organizzazione delle banche dati, ha prescritto ai singoli uffici di predisporre regole uniformi per l’organizzazione delle banche dati. Problema che, però,

⁸ ILARIA CIARNIELLO, *opera citata in precedenza*, pag. 6.

⁹ G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo “criminale” italiano*, Torino 2015, 15; ove scrive che la PNAA e la relativa banca dati sono l’ «anello ordinamentale» che fa passare dal coordinamento spontaneo al collegamento investigativo ed allo scambio di informazioni».

¹⁰ Risoluzione sull’utilizzo del sistema SIDDA-SIDNA da parte delle Direzioni distrettuali antimafia e su eventuali profili di criticità nell’inserimento dei dati, 25 luglio 2012.

resta tuttora irrisolto vista l'assenza di strumenti che, senza minare l'autonomia dei singoli uffici, sanciscano espressamente l'obbligo nei confronti della banca dati e accompagnino con effettive sanzioni (anche di natura disciplinare) le eventuali omissioni, affinché la disposizione non resti una mera petizione di principio.

Non può non darsi una valutazione positiva di questo rafforzamento del sistema della centralizzazione delle banche dati in materia investigativa; Ma per una concreta realizzazione sarà necessaria una puntuale disciplina ad opera del Procuratore nazionale nell'ambito della cornice normativa secondaria e sotto il controllo del C.S.M., anche per la risoluzione dei problemi che la scarna normativa primaria non risolve, in particolare con riferimento alle modalità organizzative con cui verrà realizzato il collegamento tra il sistema informativo della Procura nazionale antimafia e le banche dati delle Procure distrettuali concernenti i procedimenti in materia di terrorismo.

4- Poteri di coordinamento del Procuratore nazionale Antiterrorismo

L'art. 9 del decreto legge n. 7 del 2015, a previsto al comma 4, lett. b) un'importante modifica del comma 1 dell'art. 371 bis del c.p.p., ora rubricato Attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La formulazione del primo comma sarà a tal punto la seguente: "Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e terrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis dispone della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi".

La prima annotazione da fare è che nella parte finale della norma siamo di fronte ad un errore materiale di riformulazione del comma 1; Sarà normale parlare di mero errore visto che la lettera h) comma 3 dello stesso articolo prevede, tra i procedimenti avocabili in caso di ineffettività del coordinamento, anche quelli relativi ai

delitti di cui al comma 3-quater dell'art. 51, c.p.p.. L'errore consiste nell'aver esteso la competenza di coordinamento del procuratore nazionale ai reati di cui all'art 51 comma 3 quater c.p.p., ma limitando la possibilità di disporre dei servizi centrali di polizia ai solo reati di cui all'art 51 comma 3 bis c.p.p.¹¹.

Lacuna è stata colmata in sede di conversione, prevedendo, in relazione ai procedimenti di terrorismo, la facoltà del procuratore di avvalersi dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e di impartirne direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

La modifica era necessaria in quanto comprometteva le funzioni di coordinamento, richiamate al comma 2, che rimanevano non compiutamente esercitabili o comunque largamente compromesse vista l'impossibilità di utilizzarsi tali servizi proprio nella materia del terrorismo, attesa la centralità in questo ambito del lavoro di elaborazione ed analisi del dato di conoscenza che direttamente da tali organi deve essere trasmesso alla Procura Nazionale anche al fine della effettiva formulazione di direttive intese a regolare l'impiego della polizia giudiziaria a fini investigativi per la completezza ed effettività delle investigazioni.

¹¹ *Delibera CSM del giorno 18 marzo 2015*

Si è trattato sostanzialmente di evitare che la funzione di coordinatore nazionale si riduca di fatto ad una etichetta priva di effettivi poteri.

In sede di conversione è stato corretto anche un altro errore materiale; Si è attribuito al procuratore nazionale il potere di esprimere pareri nei casi di contrasto tra pubblici ministeri ed in quelli di richiesta delle parti private di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero, anche in relazione ai procedimenti per i reati previsti dall'art. 51 comma 3-quater c.p.p. coerentemente con quanto previsto per i reati indicati nell'art 51 comma 3 bis c.p.p. .

Nell'ottica di consentire un migliore coordinamento delle indagini la legge 17 aprile 2015 n.43 ha modificato l'art 47, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 prevedendo che il Procuratore Nazionale dovrà essere informato dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia circa le operazioni sospette che siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo. Su queste operazioni sospette, in base all'art. 8 comma 3 del d. lgs. 231, saranno la Direzione Investigativa Antimafia e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza a svolgere gli approfondimenti investigativi. Negli ultimi anni il numero

delle segnalazioni è stato sempre crescente, oltre 70.000 nel 2015, tale da rendere necessaria una selezione. Per questo motivo la D.N.A.A. ha stipulato, sia con la D.I.A. che con la Guardia di Finanza, protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo; In tali protocolli la strategia scelta per analizzare le segnalazioni dell'UIF è quella di selezionare le segnalazioni suscettibili di utilizzazione processuale (che vengono trasmesse alla D.D.A. competente, sotto forma di atti di impulso investigativo) o di ulteriori approfondimenti (per le quali vengono interessati i centri D.I.A. ovvero i comandi G.d.F. territoriali)¹².

¹² FRANCO ROBERTI, *opera citata in precedenza*, pag. 10.

5- Servizio cooperazione Internazionale

A partire dal 2007, presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo è istituito il Servizio cooperazione internazionale. Questo è composto da un *magistrato responsabile* (che fra gli altri ha anche i compiti di corrispondente nazionale per Eurojust ed è il punto di contatto della Rete giudiziaria europea), ed un numero di magistrati variabile (attualmente sono dieci i magistrati facente parte del servizio).

Negli ultimi anni si è registrato un accresciuto impegno dell'ufficio nel settore della collaborazione giudiziaria internazionale.

Si è registrato infatti un cospicuo numero di rogatorie internazionali; A seguito delle modifiche apportate del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, delle rogatorie internazionali in materia di terrorismo, siano esse attive o passive, va trasmessa copia al Procuratore Nazionale coerentemente con quanto era già previsto (al comma 5 ter dell'art 727 c.p.p.) per i delitti dell'art 51, comma 3-bis c.p.p. . Va ricordata comunque la tendenza già emersa presso alcuni degli Uffici Distrettuali ad inviare alla D.N.A. copie di rogatorie per i reati di terrorismo ancor prima

della introduzione della nuova normativa, a conferma di una diffusa esigenza avvertita tra gli Uffici giudiziari italiani di un punto di riferimento nazionale anche in tale materia.

Da notare come il maggior numero rogatorie avanzate dalle Autorità italiane con Paesi non UE è stato con gli Stati Uniti, dato da correlare alla circostanza che si tratta di un Paese che è la sede dei più importanti Internet Service Provider (Microsoft, Apple, Google) e molte richieste di assistenza giudiziaria sono state finalizzate all'acquisizione di dati informatici connessi alle comunicazioni attraverso social network¹³.

Il Servizio Cooperazione Internazionale ha promosso diverse iniziative intraprese per rafforzare il coordinamento a carattere internazionale, con organizzazioni di lavoro cui hanno preso parte Autorità giudiziarie e di Polizia straniera. A tal fine sono state avanzate al Procuratore Nazionale proposte per lo svolgimento di riunioni di coordinamento, specie nelle indagini per il traffico di migranti, cui hanno aderito le Autorità straniere. Tali riunioni sono state occasione preziosa per elaborare strategie di intervento investigativo comuni.

¹³ FRANCO ROBERTI, opera citata in precedenza, pag. 169.

Nell'ottica di una migliore cooperazione giudiziaria, sta sempre più prendendo spazio la prassi di una spontanea comunicazione di informazioni con le Autorità straniere. Prassi che era già prevista per la collaborazione di Polizia, oggi invece estese anche ai rapporti tra Autorità giudiziarie.

Nel nostro ordinamento, non vi è ancora una specifica disciplina nella materia dello scambio di informazioni; Tuttavia la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista nell'art. 729, 1° comma, c.p.p. è da ritenersi speciale e come tale non applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, ossia quello delle rogatorie all'estero; ne deriva che essa non è applicabile all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato straniero trasmette a quella italiana¹⁴.

In linea con ciò la D.N.A.A. ha incoraggiato tale prassi internazionale, agevolata anche dalle specifiche

¹⁴ Cass. pen., 8-3-2002, Pozzi, in Cass. pen., 2003, 449, con nota adesiva di E. Calvanese, Cooperazione giudiziaria tra Stati e trasmissione spontanea di informazioni: condizioni e limiti di utilizzabilità; inoltre, Cass., 27-1-2005, Biondo, n. 9960, in CED Cass., n. 231048).

disposizioni previste dai protocolli di lavoro conclusi dall'ufficio. Ciò nella pratica ha consentito di accelerare i tempi dell'interscambio, spesso migliorando anche la qualità della successiva formalizzazione rogatoriale.

Inoltre il Servizio Cooperazione internazionale ha intrattenuto proficui e costanti rapporti di collaborazione con l'Ufficio Coordinamento Affari Internazionali del Ministero della Giustizia (UCAI), stabilendo così un utile collegamento operativo inter-istituzionale.

In particolare, l'UCAI ha puntualmente coinvolto la D.N.A.A. tramite il suo Servizio Cooperazione, aggiornandola costantemente sugli impegni e le iniziative delle diverse istituzioni italiane nella materia della collaborazione giudiziaria internazionale. Nel contempo, la D.N.A.A. ha ospitato in diverse occasioni, su sollecitazione dell'UCAI, Autorità straniere venute in Italia per visite di approfondimento tematico sui temi della prevenzione e del contrasto al crimine organizzato¹⁵.

Infine, importante è stata l'attività svolta dal magistrato responsabile nel suo ruolo di corrispondente nazionale di Eurojust. In particolare nell'ambito dei rapporti tra D.N.A.A. e Eurojust sono state segnalate ad Eurojust le rogatorie internazionali concernenti i casi più

¹⁵ FRANCO ROBERTI, *opera citata in precedenza*, pag. 187.

complessi, ove si era resa necessaria un'azione di supporto da parte dell'organismo europeo di cooperazione giudiziaria. Da segnalare come nell'ambito di riunioni di coordinamento d'indagini organizzate da Eurojust siano stati spesso invitati a partecipare i magistrati della D.N.A.A. .

La qualifica di punto di contatto della Rete giudiziaria in capo ad un unico magistrato, nonché il ruolo di corrispondente Nazionale di Eurojust, hanno giovato ad una maggiore organicità dell'azione nei rapporti con le Autorità straniere.